



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 104

Oggetto: Bonus collaboratori sportivi 2021 – D.L. “Sostegni” - Rettifica di precedente comunicazione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto, che annulla e sostituisce quella di pari numero 104 del 9 aprile 2021.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 14 - 2021

Oggetto: Bonus collaboratori sportivi 2021 – D.L. “Sostegni” - Rettifica di precedente comunicazione

Come già comunicato con la Circolare di questa Lega n. 98 del 25 marzo 2021, con i commi da 10 a 15 dell’art. 10 del Decreto n. 41, è stata prevista l’erogazione di un *bonus* ai lavoratori sportivi con rapporti di collaborazione con il CONI, le FSN e le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Il *bonus* è erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A. nel limite di 350 milioni di euro per l’anno 2021.

I soggetti che intendono ricevere il *bonus* devono avere un contratto di collaborazione al 31 dicembre 2020 e **non** devono aver percepito altri redditi di lavoro (dipendente o assimilato, pensione, emergenza, cittadinanza) o ritorsioni per reddito di ultima istanza. Inoltre, devono aver ridotto o cessato la propria attività sportiva a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Il *bonus* è determinato nelle seguenti misure:

-euro 3.600,00 ai soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva in misura superiore a 10.000,00 euro;

-euro 2.400,00 ai soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva tra i 4.000,00 e i 10.000,00 euro;

-euro 1.200,00 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva inferiori a 4.000,00 euro.

A rettifica di precedente comunicazione, si fa presente che la normativa prevede che, ai fini della determinazione dell’indennità di cui all’art. 10 del D.L. “Sostegni”, la Società Sport e Salute S.p.A. utilizzi i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’art. 6 del Decreto MEF del 6 aprile 2020. Non è possibile modificare tali dati.

Il Decreto non ha previsto la possibilità di presentare nuove domande.

Pertanto, come chiarito dalla medesima Società Sport e Salute S.p.A., non deve essere fatta una nuova domanda ma vanno soltanto confermati i requisiti con la stessa procedura consolidata nel tempo per le precedenti erogazioni automatiche.

Il 7 aprile 2021 è scaduto il termine per confermare o meno di possedere ancora i requisiti per richiedere il nuovo *bonus* collaboratori sportivi di cui all’art. 10 del D.L. “Sostegni”.

La Società Sport e Salute S.p.A. ha, poi, comunicato che non appena verranno trasferite le relative risorse economiche, procederà all'erogazione agli aventi diritto che sono entrati in piattaforma entro il termine previsto e hanno confermato la persistenza dei requisiti.